## S. P. Q. R.

## COMUNE DI ROMA

#### Deliberazione n. 5

# ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 1997

VERBALE N. 6

Seduta Pubblica del 29 gennaio 1997

Presidenza: MIGLIORINI LAURELLI

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno di mercoledì ventinove del mese di gennaio, alle ore 15.45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 2292 al 2352, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Costantino FRATE.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Sergio MIGLIORINI il quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n.32 Consiglieri:

Alfano Salvatore, Augello Antonio, Aversa Giovanni, Baldoni Adalberto, Bartolucci Maurizio, Belvisi Mirella, Coscia Maria, D'Alessandro Giancarlo, De Lorenzo Alessandro, De Luca Athos, De Nardis Paolo, Di Francia Silvio, Esposito Dario, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galloro Nicola, Gemmellaro Antonino, Graziano Emilio Antonio, Laurelli Luisa, Magiar Victor, Migliorini Sergio, Milana Riccardo, Montini Emanuele, Palumbo Flavio, Rampelli Fabio, Rampini Piercarlo, Rosati Antonio, Salvatori Massimo, Scalia Sergio, Sodano Ugo, Spera Adriana, Teodorani Anna.

ASSENTI l'on. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:

Agostani Roberta, Anderson Guido, Barbaro Claudio, Bettini Goffredo Maria, Borghesi Massimo, Buontempo Teodoro, Calamante Mauro, Cerina Luigi, Cirinnà Monica, Cutrufo Mauro, Dalla Torre Giuseppe, Della Portella Ivana, Fini Gianfranco, Flamment Carlo, Francese Carlo Andrea, Galeotta Saverio, Gasbarra Enrico, Ghini Massimo, Lobefaro Giuseppe, Monteforte Daniela, Pompili Massimo, Ricciotti Paolo, Ripa di Meana Vittorio, San Mauro Cesare, Santillo Clemente, Tozzi Stefano, Valentini Daniela, Verzaschi Marco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza della Consigliera Della Portella, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Alfano, Palumbo e Scalia invitandoli a non allontanarsi dall'Aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Vice Sindaco Tocci Walter e gli Assessori Borgna Giovanni, Canale Angelo, Carducci Artenisio Francesco, Del Fattore Sandro, De Petris Loredana e Piva Amedeo. (O M I S S I S)

A questo punto la Vice Presidente Luisa LAURELLI assume la Presidenza dell'Assemblea. Risulta presente anche il Consigliere Calamante Mauro. (O M I S S I S)

Lo stesso Presidente invita quindi il Consiglio a votare, con procedimento elettronico la proposta n. 51/96 nel sottoriportato testo conseguente all'accoglimento degli emendamenti:

## 51° Proposta (Dec. della G.C. dell'8-3-1996 n. 46)

# Trasformazione delle farmacie comunali da Servizio in Economia ad Azienda Speciale.

Premesso che il Comune di Roma gestisce in economia un Servizio farmaceutico che si articola in 29 farmacie aperte al pubblico ed ha la possibilità di espanderlo con l'apertura di 19 nuove farmacie esercitando il diritto di prelazione in attuazione dalle previsioni di revisione della Pianta Organica delle farmacie ai sensi della legge 475/68 e successive modificazioni nonché con la possibilità di gestire la farmacia dell'Ospedale San Gallicano;

Che nel Servizio farmaceutico comunale sono impegnati attualmente 120 dipendenti comunali (58 Farmacisti, di cui 26 Direttori e 32 Collaboratori, e 62 dipendenti con altre qualifiche professionali, di cui 14 presso la Direzione del Servizio stesso e n. 48 presso le farmacie);

Che il fatturato delle farmacie che esplicano il Servizio ha superato i trenta miliardi di lire nei bilanci degli ultimi anni, ma che tuttavia il Servizio stesso evidenzia un risultato economico negativo che risulta di difficile quantificazione vista la dispersione in molteplici capitoli di molte delle spese non pertinenti la gestione propria del servizio grava in maniera consistente sul bilancio comunale;

### Considerata:

\_\_ la considerevole rilevanza sociale che il servizio farmaceutico riveste per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, a norma dell'art. 32 della Costituzione e dell'art. 2 dello Statuto comunale, di contatto diretto tra l'amministrazione comunale ed i cittadini nel settore farmaceutico sanitario ed in quelli ad esso connessi quali quello delle politiche sociali;

la necessità, in un contesto di futura abolizione delle piante organiche commerciali che
andrà a determinare una concentrazione di esercizi privati nelle zone a presumibile maggior
redditività, di dare sostegno con un servizio pubblico alla presenza di un servizio essenziale come
quello farmaceutico in zone ritenute più svantaggiate; funzione già oggi svolta, da esercizi come
quello di Corviale, con evidenti costi, dal servizio farmaceutico comunale;
l'urgente necessità di una profonda riorganizzazione del servizio secondo criteri di
qualità ed economicità che permetta all'Amministrazione Comunale sia di conseguire significativi
obiettivi in ordine ai fini sociali sopraelencati sia di raggiungere un risultato economico

Visto che l'art. 9 della legge 2 aprile 1968 n. 475, modificato dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni, prescrive che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, nelle seguenti forme:

complessivo che, in linea con quello di altri servizi farmaceutici pubblici, sia capace di apportare

a) in economia;

risorse al bilancio comunale:

- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune ed i farmacisti che al momento della costituzione delle società, prestino servizio presso le farmacie di cui il comune abbia la titolarità;
- e) a mezzo di società per azioni;

#### Considerato:

\_\_ che con deliberazione della Giunta Comunale 13 maggio 1994 n. 1445 è stata istituita la Commissione di studio e valutazione di fattibilità di idonee soluzioni per la riorganizzazione del servizio farmaceutico, tesa a migliorare la qualità ed economicità del servizio;

\_\_ che detta Commissione in data 15 giugno 1995, ha presentato all'Assessore preposto alle politiche sociali il proprio rapporto conclusivo, agli atti dell'amministrazione, rilevando tra l'altro che, in relazione alla citata normativa di riferimento per la gestione del settore farmaceutico:

## 1) la forma della Gestione in Economia:

\_\_comporta vincoli formali e rigidità operative che incidono assai negativamente sulla qualità del servizio rendendo praticamente irraggiungibile ogni obiettivo di equilibrio economico e di organizzazione imprenditoriale per l'impossibilità di adattare il servizio alle costanti variazioni del mercato;

\_\_ è inadeguata al significativo volume delle risorse necessarie all'espletamento del servizio, coerentemente a quanto previsto dal disposto della lettera a) comma 3 art. 22 della citata legge 8 giugno 1990 n. 142, che prevede tale forma per servizi di modeste dimensioni;

- 2) forma di Azienda Consortile per la gestione dei servizi farmaceutici congiuntamente ad altre amministrazioni comunali è una soluzione difficilmente praticabile per l'evidente squilibrio tra le dimensioni demografiche e la consistenza dei servizi farmaceutici esistenti negli altri Comuni potenzialmente interessati;
- 3) la forma di Società di Capitali tra l'Amministrazione ed i Farmacisti Dipendenti, ai sensi dell'art. 10 della legge 8 novembre 1991 n. 362, risulta difficilmente realizzabile in assenza di un quadro normativo più completo tale da consentire lo sviluppo del rapporto

con i potenziali soci; queste limitazioni sono tali che a tutt'oggi tale forma non è stata utilizzata da nessuna amministrazione locale italiana;

4) la forma di Società per Azioni, anche nelle ipotesi introdotte con la legge 23 dicembre 1992 n. 498; realizzandosi in un contesto relativo alla titolarità di farmacie (oggi ancora legata al possesso della laurea in farmacia) che vede un quadro normativo in evoluzione verso forme di liberalizzazione, potrebbe rendere la trasformazione inopportuna nei tempi e nelle forme (misura del capitale ed eventuali partecipazioni) rispetto a eventuali successive diverse decisioni sul servizio stesso (evoluzione dei servizi, compartecipazione con altri soggetti, etc.): \_\_ comporta notevoli difficoltà di ordine procedurale ed onerosità di carattere organizzativo e fiscale; \_\_ difetta ancora oggi, per le ipotesi previste dalla legge 23 dicembre 1992 n. 498, di un quadro normativo adeguato mancando il previsto decreto attuativo e non essendo stato ancora varato neanche il regolamento previsto con la più recente legge 29 aprile 1995 n. 95; che, comunque, tale regolamento attuativo, ancora in fase di redazione presso la Presidenza del Consiglio, non pare possa chiarire i dubbi sulla coerenza della normativa in argomento con le disposizioni generali in materia farmaceutica; 5) la forma di Azienda Speciale può consentire una gestione efficace del servizio farmaceutico, permettendone, con una enucleazione dal resto dell'apparato amministrativo comunale, una radicale e razionale riorganizzazione che permetta una gestione ispirata a criteri di flessibilità efficacia ed efficienza, capace di far raggiungere al servizio in tempi brevi il pareggio di bilancio e significativi risultati economici nei tempi immediatamente successivi; che la rilevanza sociale del servizio farmaceutico pubblico non può derivare esclusivamente dalla localizzazione di farmacie sul territorio urbano e dal loro servizio commerciale garantito anche in situazioni di carenza di quello offerto dal settore privato, ma deve esplicarsi in un complesso di iniziative ed attività di educazione e prevenzione sanitaria, nonché attività sociosanitarie che comportano, necessariamente, un rinnovato dinamismo imprenditoriale del servizio in un contesto che abbia comunque come prioritario obiettivo il pareggio di bilancio; che a tal fine la Giunta Comunale con deliberazione del 2 novembre 1994 n. 3507 ha istituito uno staff di consulenza tecnica che, secondo gli indirizzi formulati dall'Assessore alle politiche sociali, ha collaborato con il dirigente preposto al Servizio delle farmacie comunali predisponendo un programma di lavoro finalizzato al risanamento organizzativo, gestionale e contabile del servizio, ed ha definito lo studio per la trasformazione del servizio farmaceutico in azienda speciale, agli atti dell'amministrazione, che analizza gli aspetti economico gestionali attuali e tratteggia alcune valutazioni economico-finanziarie per una ipotesi gestionale futura; che da tali analisi si rileva come l'attuale servizio, oggi ampiamente e gravemente deficitario in termini economici, possa, in tempi brevi attraverso la riorganizzazione proposta, trasformarsi in una azienda equilibrata e produttrice di risorse per il raggiungimento da parte dell'Amministrazione degli obiettivi sociali sopra evidenziati; che tali previsioni, impostate secondo i criteri richiesti dalla normativa vigente in materia, evidenziano che le scelte di riorganizzazione raggiungono gli obiettivi prefissati e saranno comunque oggetto di approfondimento e definizione da parte degli organi della costituenda azienda negli atti previsti dalla legge 29 marzo 1995 n. 95;

che in particolare la proiezione relativa ai primi 5 esercizi della costituenda azienda qui allegata sotto la lettera B, effettuata secondo criteri prudenziali, indica un rapido processo di risanamento economico-finanziario; che le caratteristiche della costituenda azienda farmaceutica possono così sintetizzarsi:
<ul> <li>a) natura giuridica: ente economico strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica e di proprio statuto;</li> <li>b) autonomia imprenditoriale;</li> <li>c) controlli dell'ente locale: limitati all'approvazione degli atti fondamentali di cui alla legge del 29 marzo 1995 n. 95;</li> <li>d) rapporti con l'ente locale: regolati da apposito contratto di servizio;</li> <li>e) rapporti di lavoro: di natura privatistica regolati da apposito CCNL, secondo le norme del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902;</li> </ul>
che scopo della costituenda azienda speciale è quello di costituire un qualificato punto di riferimento per la cittadinanza di Roma nell'ambito della distribuzione del farmaco nonché nella gestione di altre attività collegate in campo socio-sanitario;  che con successivi atti sulla base di attente valutazioni economico gestionali verranno individuati gli ulteriori servizi sociali collegati alla tutela della salute da attribuire alla nuova azienda nell'ambito delle competenze attribuite al Comune dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990 n. 142;  che la costituzione così proposta della nuova azienda speciale non determinerà nuovi oneri per il bilancio comunale;
tutto ciò premesso
Atteso che:
In data 14 novembre 1995 il Dirigente Superiore del Servizio Farmacie Comunali, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: < <ai 142,="" 1990,="" 53="" 8="" alla="" deliberazione="" dell'art.="" della="" di="" e="" effetti="" esprime="" favorevole="" giugno="" gli="" in="" indicata="" legge="" n.="" oggetto.<="" ordine="" parere="" per="" proposta="" regolarità="" sensi="" si="" td="" tecnico-amministrativa=""></ai>

Il Dirigente Superiore

F.to: G. Leone>>;

In data 5 marzo 1996 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: <<Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: V. Gagliani Caputo>>;

In data 8 marzo 1996 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: <<Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Generale

F.to: M.Famiglietti>>;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### delibera:

- di trasformare il Servizio Farmacie comunali, attualmente gestito in economia, in azienda speciale sociosanitaria farmaceutica, conformata alle disposizioni dell'art. 23 della legge n. 142 e dello Statuto comunale dandole mandato di procedere ad una progressiva apertura delle diciannove sedi farmaceutiche prelazionate e non ancora aperte;
- 2) di approvare lo Statuto della Azienda Speciale <<Azienda Farmasociosanitaria Capitolina-Farmacap>> allegato sotto la lettera <<A>>;
- 3) di dare atto che il capitale di dotazione dell'azienda sarà costituito dagli arredi e dalle attrezzature attualmente utilizzati dal Servizio farmacie comunali, da tutte le merci destinate alla vendita giacenti nelle farmacie all'atto della trasferimento del servizio, e da disponibilità liquide;
- 4) di stabilire che all'inventariazione e valutazione degli arredi, dei mezzi e delle merci provvederà la direzione del Servizio Farmacie Comunali con l'ausilio della Ragioneria Generale; il capitale da conferire in forma liquida sarà determinato con successivo provvedimento;
- 5) di dare atto che il Sindaco provvederà a nominare i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti in aderenza agli indirizzi della delibera di Consiglio Comunale del 16 dicembre 1993 n. 30;
- 6) di dare atto che il personale dell'azienda sarà costituito dal personale del Servizio farmacie comunali, fatto salvo l'esercizio del diritto di opzione da esercitarsi entro due anni dal trasferimento all'azienda previsto dal protocollo d'intesa siglato l'11 gennaio 1996 tra le OO.SS. e l'Amministrazione comunale; al suo trasferimento si provvederà con successivo provvedimento.